



Bando-tipo n. 3
Nota illustrativa

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Sommario

1.	Premessa	3
2.	Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni (art. 2 Disciplinare)	4
3.	Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (art. 3 Disciplinare).....	5
4.	Durata dell'appalto, opzioni (art. 4 Disciplinare).....	6
5.	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione (art. 5 Disciplinare)	7
6.	Requisiti generali (art. 6 Disciplinare).....	8
7.	Requisiti speciali e mezzi di prova e avvalimento (artt. 7 e 8 Disciplinare)	9
8.	Subappalto (art. 9 Disciplinare)	12
9.	Garanzia provvisoria (art. 10 Disciplinare).....	13
10.	Contenuto della busta A -Documentazione amministrativa (art. 15 Disciplinare).....	13
11.	Contenuto della busta B – Offerta tecnica e criteri di aggiudicazione (artt. 16 e 18 del Disciplinare)	14
12.	Contenuto della busta C – Offerta economica (art. 17 Disciplinare)	15
13.	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto (art. 23 Disciplinare)	16
14.	Clausola sociale.	17

1. Premessa

Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito, Codice) dispone che “L’ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti” (art. 213, comma 2) e che «*successivamente alla adozione da parte dell’ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi*» (art. 71), precisando ulteriormente che “*le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo*” (*ibidem*).

L’Autorità propone – unitamente al presente atto - il Bando-tipo n. 3 dedicato all’affidamento di Servizi attinenti all’Ingegneria e all’Architettura (di seguito anche SIA), di importo pari o superiore ad € 100.000 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Tale Bando segue, in ordine, l’adozione del Bando-tipo n. 1 sui servizi e le forniture in generale e il Bando-tipo n. 2 sui servizi di pulizia.

Come ormai consolidatosi con l’adozione dei primi bandi tipo, anche in questo caso il lavoro ha ad oggetto non già uno schema di bando bensì un Disciplinare-tipo, in considerazione della minore complessità del primo rispetto al secondo, nel quale si concentrano infatti le esigenze più avvertite dalle stazioni appaltanti di orientamento e standardizzazione. Non diversamente dagli altri schemi già adottati, il lavoro persegue l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia e promozione di efficienza, elevato *standard* di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti (art. 213).

Il Disciplinare, ai sensi dell’art. 157 del Codice, prende in considerazione la sola procedura aperta di cui all’art. 60, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del Codice. Si rileva che – ai sensi dell’art. 157, comma 2 – al di sopra di € 100.000,00 si applicano le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

Il Disciplinare, pur prendendo le mosse dal Bando tipo n. 1, che rappresenta la base del modello di tutte le procedure di gara volte all’affidamento di servizi di vario genere, presenta una complessità maggiore in ragione della specificità dell’oggetto. Tale documento si propone quale applicazione delle Linee guida n. 1. Alla luce di ciò, esso deve essere interpretato conformemente con le stesse. Anche la presente Nota illustrativa non si pone in alcun modo quale opzione alternativa alla lettura delle medesime Linee guida.

La presente Nota riporta esclusivamente le specificità dell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, dovendosi rinviare alla Nota illustrativa del Bando tipo n. 1, per tutto quanto non diversamente disposto. Pertanto, tutto ciò che non è espressamente riprodotto o rappresentato in questa Nota si deve ricavare dalla consultazione congiunta dei due citati documenti.

La delimitazione dell’ambito di applicazione oggettivo del Bando tipo n. 3 si pone in relazione all’affidamento dei contratti nei settori speciali (Parte II, Titolo VI, capo I) e nei beni culturali (Parte II, Titolo VI, capo III).

In relazione ai settori speciali, l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura segue la medesima disciplina da applicare alle opere, quale si ricava dal combinato disposto degli articoli 8 e 114, commi 1 e 2 del Codice, in relazione al soggetto – amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore - e alla finalizzazione del lavoro – strumentale o non strumentale alle attività di cui agli articoli da 115 a 121. Pertanto se le opere sono escluse ai sensi dell’art. 8, ugualmente gli incarichi di ingegneria e architettura saranno da ritenere esclusi e l’utilizzo del Bando tipo non sarà da considerarsi vincolante. Viceversa, se le opere sono assoggettate al Codice il Bando tipo sarà da considerarsi vincolante. Nello specifico, il

disciplinare è vincolante per gli enti aggiudicatori aventi natura di amministrazioni aggiudicatrici a meno che gli appalti non siano strumentali ai settori speciali. Peraltro, come già osservato per i Bandi tipo n. 1 e n. 2, già pubblicati, si rinnova l'invito agli altri enti a utilizzare le parti del bando- tipo, nei limiti di compatibilità con la disciplina dei suddetti settori, al fine di contribuire a una maggiore standardizzazione dei bandi di gara.

In relazione al settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice di beni culturali), il Bando tipo è vincolante – nei limiti di compatibilità – in quanto il Codice detta una disciplina solo parzialmente in deroga, senza escludere espressamente l'applicabilità dell'art. 71. Appare, infatti, evidente che anche i servizi di ingegneria e architettura sui beni culturali richiedano delle specializzazioni del tutto peculiari come quelle richieste a restauratori, archeologi, etc. Per questo motivo, se ne raccomanda l'applicazione con gli opportuni adattamenti dovuti alle specificità del caso: ai contratti nei beni culturali si applicano, infatti, deroghe che riguardano i requisiti di qualificazione (art. 146), i livelli e i contenuti della progettazione (art. 147) e il collaudo (art. 150).

Per concludere, il Bando-tipo è corredato di due allegati, volti a declinare e suggerire alle stazioni appaltanti possibili criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (All. 1), nonché a fornire un corrispondente schema di presentazione per l'offerta tecnica (all. 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 nonché, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11 ottobre 2017.

Si evidenzia, tuttavia, che per aspetti procedurali, quali, ad esempio, quelli connessi alle gare gestite con sistemi telematici, si dovrà integrare il disciplinare di gara con le norme sulla procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice. L'opzione di porre in essere una gara telematica costituisce, di per sé, idonea motivazione a consentire una deroga al disciplinare, limitatamente agli aspetti che è necessario modificare per gestire la gara telematicamente.

Si precisa, ancora, che nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative che dovessero incidere su talune clausole del Disciplinare-tipo, le stesse dovranno intendersi sostituite dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento del medesimo. In tal caso, non è richiesta la motivazione nella determina a contrarre per la eventuale deroga. L'Autorità integrerà il Bando-tipo per tener conto di dette modifiche, con annotazioni e aggiornamenti inseriti nel proprio sito web nella pagina dedicata.

Con riguardo alla progettazione si pone, infine, il tema della incompatibilità con l'affidamento, conseguente e successivo, della realizzazione dell'opera. In ragione dei vantaggi competitivi che possono derivare dall'aver progettato un'opera, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione, oggetto della gara di progettazione, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta.

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni (art. 2 Disciplinare)

L'art. 34 del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscano al “conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi”.

Nell'edilizia pubblica si manifesta con particolare intensità l'incidenza della strategia del suddetto Piano d'azione per l'attuazione del quale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta provvedimenti per l'uso efficiente delle risorse per il tramite dei criteri ambientali.

Insistono, in particolare, sul settore della progettazione i CAM adottati con d.m. 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*».

Vi sono tuttavia una serie di altri CAM la cui applicazione all'affidamento deve essere attentamente ponderata dall'amministrazione procedente. Tra questi, applicabili *ratione materiae*, si segnalano in particolare: il CAM adottato con d.m. 27 settembre 2017 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017) recante «*Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*»; il CAM adottato con d.m. 28 marzo 2018 (in G.U. n. 98 del 28 aprile 2018) recante «*Servizio di illuminazione pubblica*»; il CAM adottato con d.m. 7 marzo 2012 (in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) recante «*Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*».

Si rammenta che, ai sensi del citato art. 34, primo comma, le stazioni appaltanti sono tenute a recepire, nella documentazione tecnica e di gara, almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei citati decreti.

Qualora le stazioni appaltanti intendano valorizzare, tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto, gli aspetti ambientali (cfr. art. 95, comma 6 del Codice), devono tenere in considerazione, ai sensi del citato art. 34, secondo comma, i criteri premianti definiti nei suddetti decreti (cfr. punto 11 della presente nota).

Infine, nella predisposizione dello schema di contratto, si richiama l'attenzione sull'opportunità di inserire penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata nel caso in cui la stazione appaltante preveda, nel proprio disciplinare, l'offerta tempo.

3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti (art. 3 Disciplinare)

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, oggetto dell'appalto sono i servizi di cui riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE.

L'oggetto dell'appalto deve necessariamente essere specificato negli atti di gara mediante indicazione del *Common Procurement Vocabulary* (CPV).

Più nel dettaglio, rientrano nei servizi suddetti gli affidamenti di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento (artt. 24 co. 1, 31 co. 8 e 157). L'ambito oggettivo si completa altresì con le attività relative ai servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 (art. 46, co. 1 lett. d).

Nella tabella n. 1 la stazione appaltante riporta la descrizione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Con riferimento all'importo dell'appalto, l'art. 24, comma 8, del Codice come modificato dal decreto correttivo 56/2017, stabilisce definitivamente, per il calcolo dei corrispettivi professionali, l'obbligo di utilizzo delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 «*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*».

Tale articolo, infatti, stabilisce che i corrispettivi indicati nelle suddette tabelle «**sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento**».

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione del corrispettivo degli incarichi professionali (cfr. Linee guida n. 1 parte III par. 2), nel Disciplinare sono state riportate specifiche

tabelle (tabelle n. 2 e n. 5 – Categorie e tariffe) che le stazioni appaltanti devono compilare fornendo il dettaglio degli elementi utilizzati per il calcolo, in relazione al tipo di incarico.

In particolare, nelle colonne delle tabelle n. 2 e 5, vanno inseriti i parametri di cui agli artt. 3 e 4 del citato d.m. identificati sulla base delle tavole Z-1 e Z-2 allegate al medesimo, ossia:

- «categoria e ID delle opere» e «importo delle opere» per identificare il parametro V (tavola Z-1)
- «grado di complessità» che corrisponde al parametro «G» (tavola Z-1)
- «specificità della prestazione» che identifica il parametro «Q» (tavola Z-2)

A tali elementi si aggiunge la colonna relativa alle «spese e oneri» che la stazione appaltante definisce in base a quanto prescritto dall'art. 5 del d.m. citato.

All'esito delle operazioni individuate nel decreto citato, il disciplinare riporta l'importo posto a base di gara per i servizi oggetto d'appalto, al netto dell'IVA e oneri previdenziali e assistenziali.

In proposito, si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 ultimo periodo, del d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti.

Inoltre, in ragione del fatto che il corrispettivo degli incarichi viene calcolato sulla base del citato d.m., nel disciplinare non è stata riprodotta la clausola relativa ai prezzi di riferimento.

In ragione della natura intellettuale dell'oggetto dell'appalto, si segnalano talune specificità relative ai costi della manodopera ed agli oneri della sicurezza.

Per i servizi di natura intellettuale, in virtù dell'art. 95, comma 10 del Codice, gli operatori economici sono espressamente esonerati dall'onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica. Se ne è derivato che anche la stazione appaltante non è tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze anche alla luce dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che stabilisce che l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale (cfr. anche determina ex AVCP n. 3 del 5 marzo 2008).

Tuttavia, per il solo affidamento degli incarichi di direzione lavori, si è ritenuto di mantenere sia l'obbligo per la stazione appaltante di stimare i costi della sicurezza da interferenze in quanto, nell'esecuzione dell'incarico, il professionista deve essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività; sia l'obbligo per l'operatore economico di indicare gli oneri della sicurezza aziendali nell'offerta economica (art. 17 del Disciplinare), visto che l'esecutore del servizio potrebbe doversi dotare di dispositivi atti ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Durata dell'appalto, opzioni (art. 4 Disciplinare)

Le Stazioni appaltanti stabiliscono la durata del contratto di appalto a seconda dell'oggetto dell'incarico. In taluni casi, infatti, la durata della prestazione sarà prestabilita e fissa, come nel caso della progettazione; in altri casi, si tratterà di una prestazione meramente accessoria e ancillare rispetto al contratto principale di esecuzione delle opere, come nel caso della direzione lavori o del collaudo o del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre, nel caso di affidamento di un pluralità di incarichi, sarà cura della stazione appaltante specificare durata e decorrenza di ciascuno di essi.

Nel caso in cui il bando preveda anche la formulazione di un'offerta tempo, la durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Le Stazioni appaltanti, oltre a stabilire la durata del contratto, indicano nel bando le opzioni che incidono sul valore stimato dell'appalto.

Non appaiono applicabili *ratione materiae* taluni istituti, quali il rinnovo del contratto e quello della proroga tecnica. La prestazione intellettuale, infatti, è caratterizzata da unicità e irripetibilità e non permette di riscontrare la sussistenza dei caratteri di ripetibilità e standardizzazione che sono le premesse ricostruttive dei suddetti istituti.

Sono state invece mantenute le clausole relative all'affidamento dei servizi analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del Codice e delle modifiche al contratto di cui all'art. 106, comma 1 del Codice (per la quale si è comunque esclusa la revisione prezzi), in quanto si ritiene che esse possano verificarsi nel concreto.

Per ulteriori approfondimenti in ordine ai servizi analoghi, si rinvia a quanto già esposto nella nota illustrativa del bando tipo n. 1 (pag. 13).

Tra le opzioni rientra la facoltà per la stazione appaltante di riservarsi, solo in caso di importo superiore alla soglia, di affidare direttamente, in un secondo momento, l'incarico di direzione lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista ai sensi dell'art. 157, comma 1 del Codice.

Tale affidamento diretto è consentito a condizione che la stazione appaltante indichi le particolari e motivate ragioni che giustificano la sua scelta (cfr. parte IV, par. 2.2.1 delle Linee Guida n. 1).

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione (art. 5 Disciplinare)

Possono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura i soggetti di cui all'art. 46 del Codice, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Relativamente ai requisiti previsti dal d.m. 263/2016 preme sottolineare che si tratta di requisiti strutturali richiesti ai soggetti dell'art. 46, che si aggiungono ai requisiti di partecipazione tecnicamente intesi. Si consideri, a titolo di esempio, tra i requisiti di cui al d.m. 263/2016 rientra anche - in virtù della previsione dell'art. 24, comma 5 - la necessaria presenza dei cd giovani professionisti nella compagine dei raggruppamenti temporanei.

Si osserva, inoltre, che né l'art. 46 del Codice, né il d.m. 263/16 menzionano i consorzi ordinari di professionisti, lasciando lievi margini di ambiguità quanto alla loro ammissibilità in gara. Tale forma consortile, pacificamente esistente, è stata ammessa nel disciplinare in virtù della previsione generale di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) ove - nell'elenco degli operatori ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei SIA - sono previsti, tra gli altri, i consorzi senza alcuna specificazione.

Nel Disciplinare, tuttavia, sono stati inclusi, oltre ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, anche i soggetti previsti dalla l. 22 maggio 2017 n. 81, recante «*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*» (cd Jobs act del lavoro autonomo). L'art. 12 della legge citata ha previsto che i professionisti liberi od associati possono:

- costituire reti di esercenti la professione,
- partecipare alle reti di imprese in forma di imprese miste,
- costituire consorzi stabili professionali,

- -costituire associazioni temporanee professionali.

Pertanto il Disciplinare ha inserito tra i soggetti ammessi a partecipare alle gare anche le aggregazioni tra liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri stati membri aderenti al contratto di rete, nonché i consorzi stabili professionali. Tali soggetti - non contemplati nel d.m. 263/2016 ai fini dei requisiti di cui sopra – non sono destinatari di alcuna disciplina circa i requisiti strutturali; pertanto si è posto l'interrogativo se estendere ad essi la disciplina del d.m. citato secondo criteri di analogia ovvero non richiedere nulla in considerazione della omissione di legge. E' stato preferito l'orientamento più rispettoso del dettato normativo; pertanto sono stati richiesti, esclusivamente, i requisiti generali e di idoneità professionale richiesti dal Codice (oltre ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa).

Tra i soggetti non contemplati per i requisiti del d.m. 263/2016, rientrano peraltro ancora i professionisti esteri, individuati come prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Anche relativamente ad essi non è stato richiesto alcun requisito strutturale ulteriore.

Con riguardo alla possibilità dei concorrenti di partecipare in forma di raggruppamento costituendo, si osserva che l'art. 48, comma 8 del Codice dispone che “è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti”, obliterando il rinvio anche ai soggetti dell'art. 46. Una lettura letterale eccessivamente rigorosa di tale articolo non consentirebbe l'accesso alla gara degli RTI costituenti. Invero, il Bando tipo ha optato per una lettura sostanzialistica della norma, interpretando l'art. 48, comma 8, quale principio generale applicabile a tutte le gare.

Si segnala che la facoltà, prevista dall'art. 45, comma 3, del Codice, per le stazioni appaltanti di imporre ai raggruppamenti di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del medesimo, è stata ritenuta applicabile anche nel caso di specie ancorché la stessa non sia riprodotta dall'art. 46. Tanto l'interpretazione letterale quanto quella sistematica consentono infatti di considerarla una norma rivolta a tutti gli operatori economici, non esclusi i prestatori di servizi di ingegneria e architettura.

Si segnala infine che, in caso di affidamento di incarichi relativi a interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, le stazioni appaltanti integrano l'elenco dei soggetti ammessi alla gara con i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell'art. 46, comma 1 lett. a) del Codice.

6. *Requisiti generali (art. 6 Disciplinare)*

Le disposizioni contenute nel paragrafo rubricato “*Requisiti generali*” richiamano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice e dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione.

La formulazione del paragrafo è volutamente sintetica tenuto conto dell'esistenza del DGUE e del suo richiamo nello specifico punto del disciplinare relativo al contenuto della Busta A).

A differenza del bando tipo n. 1, è stata eliminata la clausola relativa alla richiesta di autorizzazione per gli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle *black list* perché l'art. 8, comma 10 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 90 ha abrogato l'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010 che richiedeva tale autorizzazione ai fini della partecipazione alla gara.

Parimenti, è stata espulsa dalle condizioni ostative alla partecipazione, la clausola relativa alla iscrizione alla *white list*, in quanto nella specie trattasi di attività non ricomprese tra quelle rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova e avvalimento (artt. 7 e 8 Disciplinare)

Il Disciplinare contiene indicazioni in ordine ai requisiti speciali di partecipazione alla gara e alle modalità con cui gli stessi possono essere richiesti e comprovati, tenendo conto anche delle previsioni dell'allegato XVII del Codice.

I requisiti di idoneità professionale sono stati declinati a seconda del soggetto partecipante alla gara, anche in relazione alle previsioni del d.m. 2 dicembre 2016, n. 263 (punto 7.1, lett. a e b).

Con riferimento al gruppo di lavoro, sono stati previsti dei requisiti specifici, articolati tra requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità tecnica.

Sono stati previsti quali requisiti di idoneità professionale quelli del professionista esecutore (art 24 comma 5 del Codice), del coordinatore per la sicurezza (art. 98, d.lgs. 81/2008) e del geologo (art. 31, comma 8); sono stati considerati, quali requisiti di capacità tecnica, gli ulteriori titoli di studio/professionali volti all'inclusione, nel cd skill group, di professionalità ulteriori e distinte da quelle sopra menzionate. Laddove la stazione appaltante necessiti, infatti, di ulteriori professionalità, potrà richiedere gli idonei titoli di studio/professionali tra i requisiti di capacità tecnica (punto 7.3).

Con riferimento all'avvalimento dei suddetti requisiti, si precisa che, con riguardo a quelli di idoneità professionale, deve essere escluso che il concorrente possa fare ricorso all'avvalimento, in quanto requisiti ritenuti intrinseci e propri dell'affidatario; con riguardo a quelli di capacità tecnica, le professionalità ivi richieste possono essere oggetto di avvalimento, nei termini indicati dall'art. 89, comma 1 del Codice, ossia solo se i soggetti ausiliari «*eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste*». Pertanto, in caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica è d'obbligo l'esecuzione diretta del servizio da parte del soggetto ausiliario.

Quanto ai requisiti di capacità economico finanziaria, è stata prevista (**punto 7.2**), al pari di quanto già indicato nel bando tipo n.1, la "*copertura assicurativa contro i rischi professionali*", ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) e della parte I, lett. a) dell'allegato XVII del Codice, in alternativa al fatturato globale.

È stato stabilito che la stazione appaltante indica un massimale non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera da progettare.

In caso di raggruppamento, tale requisito può essere dimostrato sommando i massimali delle polizze possedute dai singoli componenti, fermo restando che ciascun componente deve possedere un massimale proporzionalmente corrispondente (ossia nella misura richiesta dal singolo bando, ad esempio il doppio) all'importo dei servizi che esegue.

In alternativa, la mandataria del raggruppamento deve possedere una polizza per l'intero massimale richiesto, la cui copertura si estenda anche a tutti i componenti del raggruppamento.

Quanto ai requisiti di capacità tecnica e professionale, sono state espulse (**punto 7.3**), le clausole relative alle valutazioni di conformità, in quanto tali valutazioni non possono essere rilasciate a singoli professionisti ma solo a persone giuridiche.

Tuttavia, si è ritenuto di inserire il possesso delle valutazioni di conformità (relative ad esempio al sistema di gestione della qualità o al sistema di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure alle misure di gestione ambientale) tra i criteri premianti per la valutazione dell'offerta tecnica anche in ossequio all'art. 95, comma 6 lett. a).

Laddove la stazione appaltante debba affidare il **servizio di verifica del progetto ai fini della validazione**, dovrà richiedere il possesso dei certificati attestanti i requisiti di cui alle Linee guida n. 1 parte VII.

In tale caso la stazione appaltante dovrà tenere nel debito conto che sono abilitati, oltre agli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C (accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008), anche i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del Codice dotati di una sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 (cfr. Linee guida n. 1 part. VII).

La stazione appaltante dovrà prestare attenzione al fatto che i citati soggetti di cui all'art. 46, oltre a fornire il suddetto certificato di qualità, garantiscano indipendenza, imparzialità e competenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 26 comma 7 del Codice che vieta ad un unico soggetto di effettuare attività di verifica, di progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori e collaudo.

Ciò che si realizza allorché il certificato del sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001), rilasciato ai citati soggetti di cui all'art. 46, per la verifica di un progetto per l'esecuzione di un appalto pubblico, da OdC accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, contenga nella sezione "*scopo di certificazione*" il richiamo all'RT 21 oppure l'elenco dei requisiti essenziali contenuti nel predetto RT 21. In questo modo la certificazione UNI EN ISO 9001 può essere equiparata all'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

I citati requisiti essenziali sono, di seguito, così, sintetizzati:

1. competenza: il soggetto certificato ha definito e documentato i requisiti di competenza per tutto il personale coinvolto nelle attività di ispezione (ispettori), inclusi i requisiti per l'istruzione, la formazione-addestramento, le conoscenze tecniche, le abilità e l'esperienza;
2. il soggetto certificato ha impiegato un sufficiente numero di ispettori, contrattualizzati, che possiedono le competenze richieste per eseguire il tipo, la gamma ed il volume delle proprie attività di ispezione;
3. indipendenza e imparzialità, il soggetto certificato ha un'organizzazione e una direzione che permette di mantenere la capacità oggettiva e la trasparenza per eseguire le proprie attività;
4. il soggetto certificato non permette alcuna pressione di tipo il Soggetto certificato identifica con continuità i rischi per la propria imparzialità, ivi comprese le relazioni del suo personale (ispettori) con i richiedenti il servizio di verifica.
5. il soggetto certificato identifica con continuità i rischi per la propria imparzialità, ivi comprese le relazioni del suo personale (ispettori) con i richiedenti il servizio di verifica.

Tale tipo di accertamento da parte della stazione appaltante garantisce un livello di garanzia del servizio di verifica dei progetti in grado di preservare il libero gioco della concorrenza da alterazioni e squilibri connessi a comportamenti sleali posti in essere da operatori non agevolmente verificabili alla stessa stregua degli operatori nazionali.

Con riferimento al possesso dei requisiti relativi all'elenco dei servizi o dei servizi di punta eseguiti degli ultimi dieci anni, al fine di valutare i «servizi ultimati», occorre distinguere tra opere pubbliche e private. Nel caso in cui la progettazione sia stata commissionata da un'amministrazione pubblica, si considerano ultimati i servizi anche se l'opera non è stata eseguita mentre, nel caso in cui il committente sia privato, sono considerati ultimati i servizi per i quali l'opera progettata è stata in concreto realizzata (parere ANAC prec. n. 179 del 21 ottobre 2015).

Quanto alle indicazioni circa il possesso dei requisiti in capo ai raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE, si è previsto (**punto 7.4**), con riferimento ai **servizi di punta**, che il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Con riferimento alla singola categoria/classe, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere tra richiedere il possesso dei due servizi di punta in capo ad un unico soggetto del raggruppamento oppure in capo due soggetti diversi, fermo restando il principio dell'infrazionabilità del singolo servizio.

Si è scelto di dare questa opzione in relazione al problema se i due servizi di punta dovessero essere svolti entrambi dal medesimo soggetto oppure da più soggetti facenti parte del medesimo raggruppamento.

Posto che il requisito è «due servizi di punta svolti nella singola classe/categoria» (da ripetere per tutte le classi e categorie previste dal bando) , ci si è chiesti se, in assenza di una norma specifica, il divieto di frazionamento dovesse riguardare il “requisito” oppure il “singolo servizio”: nel primo caso, i due servizi devono essere entrambi svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento; nel secondo caso, i due servizi ben possono essere svolti da due soggetti diversi i quali devono possedere, ciascuno, l'intero importo del singolo servizio.

Si rammenta in proposito che la giurisprudenza sul punto è oscillante: secondo le più recenti decisioni del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2017, n. 3364; cfr. anche in tema di avvalimento plurimo Cons. Stato Sez. V, 2 febbraio 2018, n. 678) *“per i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell' articolo 263, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010 è ammesso, seppure con le precisazioni stabilite dall' articolo 261, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, il cumulo (“devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento”) e, quindi, ciascun requisito può essere raggiunto cumulando, nei limiti previsti dalla legge, i requisiti posseduti dai componenti del raggruppamento, mentre per i servizi di punta, invece, il divieto di frazionamento previsto dall'articolo 261, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, letto in connessione sistematica con le altre ipotesi di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b) e d), impone che **per ciascuna classe e categoria si faccia riferimento al singolo componente** e non possano essere cumulati i requisiti posseduti da due, o più, componenti del raggruppamento, con la conseguenza che **i due servizi devono essere stati svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento.....”**.*

Sulla base di una diversa lettura, è stato altresì affermato che *“la non frazionabilità va riferita **"all'importo" dei due servizi appartenenti "ad ognuna" delle classi o categorie in rilievo, servizi che, almeno un componente** (del raggruppamento) **(per ciascuna classe e categoria)**, deve indicare, appunto, in misura non inferiore a quella indicata nel bando e compresa fra lo 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare (decisione Cons. Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2008 n. 6523).....Per i servizi di punta, il divieto di frazionamento previsto dall'art. 261 comma 8 del dpr n. 207 del 5 ottobre 2010 impone che **per ciascuna classe e categoria si faccia riferimento al singolo componente** non possano essere cumulati requisiti posseduti da due o più componenti del raggruppamento”* (CGARS, 22 dicembre 2015, n. 738).

Ed inoltre *“solo il singolo servizio non (deve) essere frazionato, mentre i due servizi (possono) essere stati svolti da diversi soggetti”* (T.A.R. Piemonte, 27 marzo 2015, n. 544).

Inoltre con i pareri nn. 107 e 156 rispettivamente del 21 maggio 2014 e 23 settembre 2015, l'ANAC ha affermato che *“Negli affidamenti dei servizi di ingegneria, ai sensi del comma 8 dell'art. 261 del dpr 207/2010, il requisito di cui all'articolo 263 comma 1, lettera c), concernente i c.d. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, **ognuno dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.** La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che ciascun componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero. Tale conclusione si porrebbe in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara. È sufficiente, invece, che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento”*.

Visto il contrasto di opinioni, si è ritenuto di formulare una clausola alternativa in ordine ai requisiti di punta che va incontro al principio di matrice comunitaria di massima partecipazione alle procedure di gara e non svilisce la funzione propria dei raggruppamenti che è quella di consentire, attraverso la possibilità di sommare requisiti, la partecipazione alle gare pubbliche anche ad operatori medio piccoli.

8. Subappalto (art. 9 Disciplinare)

Per quanto attiene agli incarichi di progettazione, diversamente da quanto accade per appalti di lavori, servizi e forniture, è previsto (art. 31 comma 8 secondo periodo) il divieto di subappalto delle prestazioni afferenti i servizi di ingegneria, ad eccezione dell'incarico per indagini geologiche geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Pertanto, si è previsto il divieto di subappalto nel caso in cui l'appalto comprenda esclusivamente prestazioni non subappaltabili (tra cui la relazione geologica). Si è previsto inoltre che, laddove l'appalto comprenda anche prestazioni subappaltabili di cui all'art. 31 comma 8, tali prestazioni sono subappaltabili, nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, e devono essere indicate nell'offerta. In tal caso, il concorrente dovrà indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori, secondo quanto già previsto dall'art. 105 del Codice.

Va inoltre chiarito che nel caso in cui l'appalto preveda anche la relazione geologica, essendo la stessa non subappaltabile, il disciplinare ha specificamente previsto che:

- punto 5 - l'operatore economico garantisce la presenza di un geologo quale componente di un raggruppamento, associato di un'associazione di professionisti, socio/amministratore di una società di professionisti ed ingegneria, dipendente, collaboratore o consulente (cfr. Linee guida n. 1 parte II, n. 3);
- punto 7.1 lett. e) - tra i requisiti di idoneità professionale deve essere richiesta l'iscrizione al relativo albo;
- punto 15.3.1 n. 5 - nelle dichiarazioni integrative devono essere indicate dal concorrente le generalità, il titolo abilitativo e in quale, tra le diverse forme previste al punto 5, il geologo partecipa.

9. Garanzia provvisoria (art. 10 Disciplinare)

Con riferimento alla garanzia provvisoria, nel disciplinare è stato previsto, in conformità con quanto previsto dall'art. 93, comma 10 del Codice, che la garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva non è dovuta nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto esclusivamente l'affidamento dei servizi di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al RUP. L'aggiudicatario dei predetti servizi deve, in ogni caso, produrre la cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

In tutti gli altri casi, ossia laddove l'appalto comprenda anche servizi diversi da quelli sopra indicati, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria e dall'impegno del fideiussore, secondo le regole generali di cui all'art. 93 del codice.

Da notare che l'importo della garanzia provvisoria, ossia il 2% o altra percentuale di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, dell'importo a base di gara, dovrà essere calcolato al netto degli importi relativi alle attività di progettazione, di redazione del piano della sicurezza e coordinamento e di compiti di supporto al RUP, per i quali, come già detto, non deve essere presentata alcuna garanzia provvisoria.

Quanto al contenuto della polizza fideiussoria, si rammenta che l'art. 93, comma 8*bis* del Codice, come modificato dal decreto correttivo 56/2017, stabilisce che le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 ossia agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A tale riguardo è stato adottato il d.m. 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50", che stabilisce i suddetti schemi tipo.

Tale Regolamento ha abrogato i precedenti schemi di polizza tipo contenuti nel d.m. n. 123 del 12 marzo 2004 (che trovavano la loro fonte nella l. 109/1994 e nel dpr 554/1999).

Pertanto, tutti i bandi pubblicati successivamente all'entrata in vigore di detto Regolamento (25 aprile 2018), dovranno prevedere, per la presentazione delle garanzie, il richiamo ai modelli ed agli schemi ivi allegati.

Il regolamento prevede che (art. 1, comma 2) le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, devono corrispondere in ogni caso all'importo complessivo garantito (art. 1, comma 3).

10. Contenuto della busta A -Documentazione amministrativa (art. 15 Disciplinare)

Considerato che, ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE «è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018», sono state modificate le prescrizioni relative alla compilazione e trasmissione del DGUE, anche in conformità con quanto disposto dal comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 30 marzo 2018.

La clausola del Disciplinare-tipo tiene conto del fatto che alcune amministrazioni potrebbero non disporre di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico o di altri sistemi di gestione informatica del medesimo e, pertanto, prevede la trasmissione del DGUE elettronico su supporto informatico all'interno della busta A. Laddove, invece, la stazione appaltante possieda uno dei suddetti sistemi, dovrà aggiornare la clausola precisando le diverse modalità di trasmissione del DGUE elettronico.

Tenuto conto delle indicazioni fornite nella parte I dello schema di DGUE allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, le stazioni appaltanti mettono a disposizione il modello di DGUE compilandone la parte I.

Le stazioni appaltanti, inoltre, indicano le specifiche modalità di firma, in conformità alle previsioni del CAD (d.lgs. 82/2005), che garantiscano la paternità della sottoscrizione e l'immodificabilità del documento.

Con riferimento alla busta A, sono stati precisati, per ciascuno dei tre documenti (domanda di partecipazione, DGUE elettronico, dichiarazioni integrative) le modalità di presentazione e sottoscrizione, in relazione alle diverse tipologie di soggetti concorrenti.

In particolare, la sottoscrizione è effettuata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Con riferimento agli studi associati, qualora i documenti vengano sottoscritti dal rappresentante, la stazione appaltante dovrà verificarne i poteri alla luce dello statuto o dello specifico atto di nomina.

È sempre ammesso che la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore, in luogo del rappresentante legale.

Con riferimento all'insieme delle dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3.1, si precisa che, nel caso di partecipazione in forma associata, i singoli soggetti associati dovranno presentare tutte o solo alcune delle medesime a seconda del ruolo svolto. Il Disciplinare indica quali dichiarazioni devono essere rese da ciascun soggetto.

Con particolare riferimento alle dichiarazioni integrative di cui al n. 2, si precisa che le medesime devono essere presentate da tutti gli operatori economici, a seconda della propria forma giuridica (anche qualora si presentino in forma associata).

Infine sono state indicate le dichiarazioni integrative che devono essere rese da ciascun subappaltatore/ausiliaria.

Si precisa, inoltre che, avendo espunto dal punto 6 del Disciplinare il riferimento all'iscrizione nella c.d. *white list* dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, è stata altresì eliminata la relativa dichiarazione.

11. Contenuto della busta B – Offerta tecnica e criteri di aggiudicazione (artt. 16 e 18 del Disciplinare)

Lo schema di presentazione dell'offerta tecnica (cfr. punto 16 del Disciplinare e allegato n. 2) costituisce una traccia per la redazione dell'offerta tecnica. Tale schema riporta i dati utili a fare emergere gli elementi oggetto di valutazione in base ai criteri motivazionali (cfr. punto 18 del Disciplinare e allegato n. 1).

La standardizzazione della scheda di presentazione dell'offerta costituisce un indispensabile strumento per la corretta gestione della procedura di gara. La presentazione dell'offerta tecnica, secondo un modello che garantisca la completezza e l'eshaustività di tutte le informazioni necessarie ad una sua coerente valutazione, rispetto ai criteri motivazionali stabiliti nel bando, può essere ritenuto uno strumento idoneo a garantire trasparenza e imparzialità delle operazioni di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica. L'esatta corrispondenza, infatti, degli elementi oggetto di valutazione dell'offerta (da descrivere e illustrare all'interno della Busta B) con i criteri motivazionali (e i relativi sub-criteri) stabiliti nel disciplinare per l'attribuzione dei punteggi, garantisce che le valutazioni siano effettuate sulla base di

elementi uniformi e oggettivi, che la commissione può facilmente individuare e correttamente comparare, in modo trasparente e quindi imparziale.

Coerentemente con le previsioni contenute nelle Linee guida n. 1, con particolare riferimento a quanto previsto alla parte VI, nn. 1 e 2, il Bando tipo prevede che gli elementi tecnici di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità prezzo, siano:

- A. la professionalità e l'adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal decreto tariffe;
- B. le caratteristiche metodologiche dell'offerta;
- C. elementi premianti relativi ai criteri ambientali minimi.

Tenuto conto della facoltatività della valutazione dell'elemento sub C), la stazione appaltante non potrà prescindere dalla valutazione degli elementi sub A) e sub B). Ciononostante la stazione appaltante potrà declinare i sub-elementi connessi agli elementi citati a seconda delle specifiche esigenze del caso, facendo leva su quelli più consoni all'interesse perseguito con l'affidamento che intende porre in essere. Ciò comporta la possibile diversa modulazione delle schede A e B, contenute nell'allegato 1, mediante l'utilizzo parziale dei sub-elementi ivi descritti, ovvero l'integrazione dei medesimi con ulteriori sub-elementi, a condizione che gli stessi siano non solo funzionali all'illustrazione delle caratteristiche metodologiche dell'offerta come della professionalità e adeguatezza della medesima ma anche coerenti con i criteri motivazionali illustrati nella richiamate Linee guida n. 1, parte VI, n. 2.

La stazione appaltante dovrà poi indicare, nell'ambito dell'offerta tecnica, le professionalità del gruppo di lavoro che saranno oggetto di valutazione per le quali il concorrente dovrà produrre idonea documentazione (curricula, etc.)

12. Contenuto della busta C – Offerta economica (art. 17 Disciplinare)

Il punto 17 contiene le indicazioni circa il contenuto della busta "C-offerta economica". Nella busta deve essere contenuta l'offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.

Diversamente da quanto previsto nel bando tipo n. 1, nell'offerta economica non devono essere indicati i costi della manodopera, in ragione della espressa esclusione disposta dall'art. 95, comma 10, del Codice per i servizi di natura intellettuale.

La mancata esplicitazione di tale scorporo non pregiudica il potere della stazione appaltante – in sede di valutazione di anomalia dell'offerta – di verificare l'adeguatezza dell'offerta alla luce del costo del personale in quanto inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 (cfr. art. 97, comma 5, lett. d) del Codice), provvedendo la stazione appaltante stessa alla suddetta verifica.

Quanto poi agli oneri della sicurezza aziendale, esclusi dall'art. 95 comma 10 del Codice per i servizi di natura intellettuale, la loro indicazione nell'offerta economica è stata ritenuta necessaria solo nel caso di gara per l'affidamento della direzione lavori, le cui prestazioni possono comportare interferenze con l'attività di cantiere.

Analogamente, per quanto riguarda il costo della sicurezza da interferenze, alla stessa stregua di quanto previsto per l'importo dell'appalto (punto 3 del Disciplinare), ne è stata prevista l'indicazione solo per gli incarichi di direzione lavori.

Ciò alla luce del fatto che, pur prevedendo l'art. 23 comma 16 del Codice che i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso, tuttavia, l'art. 26 bis del d.lgs. 9 aprile

2008 n. 81 esonera le stazioni appaltanti dall'obbligo di redigere il DUVRI quando si tratta di servizi di natura intellettuale.

Al pari dell'offerta prezzo, è stata prevista per le gare di progettazione, la facoltà per la stazione appaltante di inserire anche l'offerta tempo. Per la caratteristica intrinseca delle prestazioni, l'offerta tempo pare applicabile ai soli affidamenti di servizi di progettazione e non alle altre tipologie di servizi, trattandosi di attività che risentono del carattere di accessorietà con l'esecuzione dell'opera.

L'offerta tempo altro non è che un ulteriore criterio quantitativo (oltre all'elemento prezzo) per valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dalle Linee guida n. 1, parte VI, Par. 1.1, lett. d). Di contro, è vero che – come peraltro riconosciuto nella Linea guida n. 1 - il suddetto elemento, pur trovandosi contenuto nell'offerta economica, assume indubitabilmente una decisa incidenza sull'aspetto qualitativo, quindi sull'offerta tecnica. Si tratta, invero, di un elemento polivalente che la prassi prevalente (e la citata Linea guida) riconosce come appartenente all'offerta economica, ancorché si rilevino disposizioni di disciplinari di gara che la prevedono quale elemento distinto e separato sia dall'offerta tecnica sia dall'offerta economica. A fronte di tale collocazione, si deve osservare che un riflesso del fattore tempo si può trovare, sotto il profilo qualitativo, nella valutazione degli elementi dell'offerta tecnica, così come proposti nell'All. 2, Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, alla voce "Adeguatezza della proposta di articolazione temporale delle varie fasi" (Tabella B, n. 2).

Nel caso in cui la stazione appaltante preveda nel disciplinare di gara l'offerta tempo, è opportuno che la stessa inserisca nel contratto di appalto le relative penali in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata, al fine di evitare il rischio di inadempimento contrattuale dell'Impresa aggiudicataria.

13. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto (art. 23 Disciplinare)

Il Disciplinare regola gli adempimenti necessari ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto e della successiva stipula del contratto e fa espresso rinvio alle disposizioni (art. 85 e art. 86) che prescrivono, al potenziale aggiudicatario, di presentare la documentazione a comprova dell'assenza delle cause di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione (rispettivamente: requisiti generali e speciali).

A differenza di quanto prescritto dal bando n. 1, si specifica quanto segue:

Copertura assicurativa

Si rammenta che, con l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, non è più richiesta all'aggiudicatario la specifica copertura assicurativa di cui all'art. 111 del d.lgs 163/2006 e all'art. 269 del d.p.r. 207/2010 (già polizza Merloni).

Tale polizza prevedeva la copertura della responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il progettista, al momento della stipula del contratto, doveva presentare un impegno da parte di una società assicurativa a rilasciare la predetta polizza con specifico riferimento ai lavori progettati, con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il citato articolo 111 indicava, inoltre, il massimale della medesima proporzionale all'importo dei lavori progettati.

Tuttavia, con l'entrata in vigore dell'art. 3, co. 5 lett. e) del d.l. 13 agosto 2011 n. 138 conv. in l. 148/2011, è stato introdotto l'obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale. Analogamente, l'art. 24, comma 4 del vigente Codice impone ai professionisti di munirsi di apposita copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Stante pertanto l'obbligo generalizzato di copertura assicurativa derivante dalle suddette norme, non è più prevista la stipula della specifica polizza cd. Merloni.

Tuttavia, tenuto conto della responsabilità del progettista di cui all'art. 106, commi 9 e 10, la polizza di cui all'art. 24, comma 4 del Codice deve coprire *“anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi”* (cfr. Linee guida n. 1, par. II, punto 4).

Le stazioni appaltanti, di conseguenza, al momento della stipula del contratto, verificano che la copertura presentata dal contraente copra anche i suddetti rischi.

Spese di pubblicazione

Con riferimento alle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, è stato segnalato che le stazioni appaltanti richiedono all'aggiudicatario dell'appalto il rimborso delle spese di pubblicazione contenenti non solo il costo vivo della pubblicità, ma anche il costo dell'intermediazione del concessionario.

Visto che l'art. 216, comma 11 del Codice ed il decreto MIT del 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), prevedono il rimborso solo delle *“spese di pubblicazione”* e non anche il costo del servizio della concessionaria, si è ritenuto di chiarire ulteriormente - anche rispetto ai bandi tipo nn. 1 e 2- che sono escluse dal rimborso, le spese sostenute dalle stazioni appaltanti per il servizio di intermediazione del concessionario di pubblicità.

Si è ritenuto inoltre opportuno chiarire che, quando le stazioni appaltanti comunicano all'aggiudicatario l'importo effettivo (che potrebbe essere diverso da quello presunto indicato nel bando) delle spese sostenute per la pubblicazione del bando, forniscano anche gli opportuni giustificativi (ad es. fatture emesse dai quotidiani).

E' stata ulteriormente segnalata da più parti anche la necessità di non onerare l'aggiudicatario del pagamento delle spese di pubblicazione del bando entro sessanta giorni dall'aggiudicazione ma consentire allo stesso di rimborsare l'importo dovuto attraverso trattenute sui progressivi pagamenti.

Tale indicazione, seppur condivisibile, non risulta al momento accoglibile, atteso che la norma attualmente vigente (art. 216, comma 11 del codice) prevede che il rimborso avvenga entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tuttavia, la stazione appaltante può prevedere una rateizzazione dell'importo dovuto a titolo di rimborso nel limite dei sessanta giorni.

De iure condendo, sarebbe opportuno che il Legislatore modifichi la norma in questione, consentendo il rimborso delle spese di pubblicazione da parte dell'aggiudicatario attraverso trattenute sui progressivi pagamenti ovvero lasciando alla stazione appaltante la facoltà di prevedere quantomeno una rateizzazione del relativo importo.

14. Clausola sociale.

È stata eliminata la clausola sociale in quanto l'art. 50 del Codice la esclude per i servizi di natura intellettuale.